

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1155

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PEZZINO, PAJETTA, AMASIO, BASTIANELLI, BERAGNOLI, Busetto, CAPRARA, D'ALESSIO, DE FLORIO, GUIDI, LACONI, LAJOLO, LIZZERO, MAGNO, MICELI, SPAGNOLI, SPALLONE, VESPIGNANI**

*Presentata il 17 marzo 1964*

**Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212,  
sulla disciplina della propaganda elettorale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 4 aprile 1956, n. 212, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 1956, n. 87, per la prima volta nella legislazione italiana sono state introdotte norme intese a stabilire una precisa disciplina della propaganda elettorale a mezzo di manifesti e scritte murali nel periodo che intercorre tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e la data delle elezioni.

Tale disciplina ha valore per tutte le consultazioni elettorali, sia nazionali che regionali o amministrative.

Il legislatore ha inteso in tal modo eliminare i gravi inconvenienti prodotti dalla indiscriminata affissione di manifesti murali anche su edifici monumentali, pubblici o adibiti al culto e, soprattutto, dall'ingente sperpero di mezzi finanziari che venivano ingoiati nella spirale senza fine dello sforzo che i partiti erano costretti a fare nel tentativo di non soggiacere alla strabocchevole quantità di manifesti affissi dai partiti concorrenti.

È noto che in quella assurda competizione avevano la meglio i partiti e i candidati che disponevano di grandi mezzi, mentre venivano a soffrire gli altri e si determinava una grave situazione di ineguaglianza, contraria ai principi informativi della Costituzione.

La nuova disciplina venne approvata a stragrande maggioranza di voti dal Parlamento e accolta con molto favore dall'opinione pubblica, che aveva sempre giustamente criticato gli sperperi di cui si è detto prima.

L'esperienza di alcuni anni ha tuttavia dimostrato ancora una volta come, fatta una legge, è spesso possibile « trovare l'inganno », cioè eluderla, se non nella lettera, almeno nello spirito e, in tal modo, di fatto, vanificarla.

È proprio quanto è accaduto nel caso della legge 4 aprile 1956, n. 212, il cui spirito, da una campagna elettorale all'altra, è stato sempre più clamorosamente violato, specialmente ad opera di singoli candidati assai spregiudicati e muniti di imponenti mezzi finanziari, i quali si sono sempre più scaltriti e sono ricorsi ad artifici che è impossibile impedire mediante l'applicazione delle norme contenute nella legge sulla disciplina della propaganda elettorale, così come essa è oggi.

Per numerose zone d'Italia è venuto così estendendosi, fino a manifestarsi in modo assai vasto e veramente scandaloso in occasione delle elezioni del 28 aprile 1963 e, in Sicilia, delle elezioni regionali del 9 giugno 1963, l'uso di annunciare, durante la campagna elettorale, per mezzo di migliaia e mi-

gliaia di manifesti affissi dappertutto (meno che negli spazi previsti dalla legge) e annunciando conferenze o riunioni da tenersi da parte di candidati alle elezioni in corso, convocate non a nome di partiti partecipanti alla campagna elettorale, ma a nome di organizzazioni, centri o circoli, talvolta realmente esistenti, tal'altra inventati di sana pianta per l'occasione.

L'importante in tutti questi casi non era la riunione o la conferenza in sé, ma inventare un pretesto per mezzo del quale il nome di questo o quel candidato potesse apparire, a lettere gigantesche, su tutte le cantonate di una città, di una provincia, di un collegio senatoriale o, come è avvenuto in diversi casi, in tutte le città e i paesi di una intera grande circoscrizione per la Camera dei deputati.

A maggiore illustrazione di quanto è detto sopra, ecco alcuni tipici esempi:

a) un manifesto che annunciava che un candidato al Senato nelle elezioni del 28 aprile 1963 avrebbe parlato sulle prospettive di sviluppo economico, nella sede di un inesistente « Centro Studi », martedì 30 aprile 1963. Ma a causa, appunto, della inesistenza di tale « Centro Studi », nel manifesto non ne veniva indicato l'indirizzo; né, del resto, veniva precisata l'ora in cui avrebbe dovuto essere tenuta la conferenza.

Di tale manifesto la mattina di sabato 27 aprile 1963, e cioè un giorno prima delle elezioni (una giornata nella quale la legge vieta qualunque affissione di manifesti elettorali anche negli spazi appositi) apparvero ben 35.000 copie sui muri di tutto il collegio senatoriale. E poiché tale collegio comprende, oltre a diversi comuni minori, anche la metà di una grande città, nella quale un lunghissimo viale divide un collegio senatoriale dall'altro, i manifesti vennero affissi, in tale strada, esclusivamente su un lato di essa, e cioè sui palazzi compresi nel collegio in cui il candidato al quale il manifesto faceva propaganda si era presentato. Neanche una copia del manifesto venne affissa sull'altro lato della strada, né in alcuna parte della città che non fosse compresa in quel particolare collegio elettorale;

b) un manifesto di un candidato alla Camera che annunciava una conferenza sul tema « Scuola e sviluppo » sotto l'egida, stavolta, di una organizzazione di massa realmente esistente.

La conferenza si sarebbe tenuta in un determinato locale di una città, ma il manifesto relativo venne affisso, a centinaia di migliaia di copie, su tutti i muri (compresi quelli

lungo le strade di campagna) di centinaia di comuni, fra i quali erano anche cinque capoluoghi di provincia.

E poiché per avventura il nome proprio di quel candidato era Vito, la furbizia degli ideatori del manifesto e l'abilità del tipografo avevano fatto in modo che da lontano si potesse scambiare quel « Vito » per un « Vota », immediatamente seguito dal cognome del candidato, mentre tutto il rimanente contenuto del manifesto presentava assai scarso rilievo tipografico;

c) un manifesto di un candidato alle elezioni regionali siciliane del 9 giugno 1963 il quale, nella lista di cui faceva parte, recava il numero 4.

In questo caso la conferenza dal titolo « La fertiirrigazione per una moderna agricoltura » fu indetta per il giorno 4 giugno e il manifesto, affisso in tutta la provincia, era composto in modo da dare enorme rilievo tipografico solo al nome e cognome del candidato e al numero 4;

d) un manifesto di un candidato di un'altra lista alle stesse elezioni del 9 giugno 1963, che nella sua lista recava il n. 13. In questo caso la conferenza fu indetta per il giorno 13, senza indicazione di orario, e il tipografo provvide a far sì che a distanza si potesse leggere chiaramente solo il numero 13 e il nome del candidato.

Molti altri analoghi esempi potrebbero essere citati, ma sembra ai presentatori della presente proposta di legge che questi bastino a dimostrare l'insufficienza della legge 4 aprile 1956, n. 212 a impedire il ripetersi e il moltiplicarsi, nel futuro, di simili maliziose quanto clamorose violazioni dello spirito della legge, se essa non sarà subito modificata.

Destano sorpresa e potrebbero forse persino destare ammirazione l'ingegnosità e la fantasia di cui danno prova gli ideatori di simili strumenti di propaganda, se essi non si ponessero, come invece fanno, e con successo, l'obiettivo di calpestare lo spirito della legge, senza tuttavia apertamente violarne la lettera.

Questa non viene, infatti, violata da manifesti del genere descritto, perché essi non fanno una dichiarata propaganda elettorale, né sono firmati da partiti partecipanti alla competizione elettorale.

D'altra parte, se perdurasse la situazione oggi esistente, assai presto in questo campo tutto ritornerebbe come prima dell'entrata in vigore della legge 4 aprile 1956, n. 212, cioè si generalizzerebbe l'abuso di affissione non più solo di centinaia di migliaia, ma di milioni di manifesti fuori degli spazi durante

le future campagne elettorali, il che potrebbe essere fatto solo da chi possiede ingenti mezzi da investire in questa furbesca propaganda, come è già finora ampiamente accaduto a Roma, in Sicilia, in Toscana, in Abruzzo e in altre regioni, città e zone che sarebbe troppo lungo elencare.

Esiste tuttavia un mezzo semplicissimo per troncane l'abuso: integrare l'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, mediante l'aggiunta del divieto a che i nomi dei candidati nella varie elezioni possano comunque appa-

rire in manifesti affissi fuori degli spazi prescritti nei periodi in cui vige la legge stessa.

È ciò a cui provvede l'articolo unico della presente proposta di legge che i proponenti sono certi che il Parlamento vorrà sollecitamente approvare, per confermare la volontà che lo mosse al momento in cui dette vita alla legge che ora si propone di emendare allo scopo di eliminare la scappatoia di cui si sono valse finora coloro i quali ne hanno impunemente violato lo spirito profondamente democratico.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale o che, comunque, contengono nomi di candidati ».